

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 29

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

49° anno
2 febbraio 2006

Sommario

I *Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

Regolamento (CE) n. 177/2006 della Commissione, del 1° febbraio 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli	1
★ Regolamento (CE) n. 178/2006 della Commissione, del 1° febbraio 2006, che modifica il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per introdurre l'allegato I, recante l'elenco dei prodotti alimentari e dei mangimi cui si applicano i livelli massimi di residui di antiparassitari ⁽¹⁾	3
★ Regolamento (CE) n. 179/2006 della Commissione, del 1° febbraio 2006, recante istituzione di un regime di titoli di importazione per le mele importate da paesi terzi	26
★ Regolamento (CE) n. 180/2006 della Commissione, del 1° febbraio 2006, recante determinazione dei quantitativi corrispondenti agli obblighi di consegna di zucchero di canna da importare in virtù del protocollo ACP e dell'accordo India per il periodo di consegna 2005/2006 e recante deroga al regolamento (CE) n. 1159/2003	28
★ Regolamento (CE) n. 181/2006 della Commissione, del 1° febbraio 2006, che applica il regolamento (CE) n. 1774/2002 per quanto riguarda i concimi organici e i fertilizzanti diversi dallo stallatico e che modifica tale regolamento ⁽¹⁾	31
Regolamento (CE) n. 182/2006 della Commissione, del 1° febbraio 2006, per quanto riguarda il rilascio di titoli d'importazione per lo zucchero di canna nel quadro di alcuni contingenti tariffari e accordi preferenziali	35

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Consiglio

2006/53/CE:

- | | |
|---|----|
| ★ Decisione del Consiglio, del 23 gennaio 2006, che modifica la decisione 90/424/CEE relativa a talune spese nel settore veterinario | 37 |
|---|----|

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 177/2006 DELLA COMMISSIONE**del 1° febbraio 2006****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la

Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 2 febbraio 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° febbraio 2006.

Per la Commissione

J. L. DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 1° febbraio 2006, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)		
Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	93,4
	204	43,0
	212	90,9
	624	115,6
	999	85,7
0707 00 05	052	136,7
	204	102,3
	628	180,0
	999	139,7
0709 10 00	220	74,5
	624	91,7
	999	83,1
0709 90 70	052	156,1
	204	130,2
	999	143,2
0805 10 20	052	43,8
	204	61,8
	212	53,7
	220	52,0
	624	60,4
	999	54,3
0805 20 10	204	83,9
	999	83,9
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	052	61,1
	204	129,1
	400	87,6
	464	135,7
	624	76,7
	662	36,9
	999	87,9
0805 50 10	052	53,2
	220	61,7
	999	57,5
0808 10 80	400	143,4
	404	107,7
	720	83,2
	999	111,4
0808 20 50	388	83,1
	400	90,1
	720	64,3
	999	79,2

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 750/2005 della Commissione (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 12). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 178/2006 DELLA COMMISSIONE**del 1° febbraio 2006****che modifica il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per introdurre l'allegato I, recante l'elenco dei prodotti alimentari e dei mangimi cui si applicano i livelli massimi di residui di antiparassitari****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e nei mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) A norma del regolamento (CE) n. 396/2005, la Commissione deve redigere gli allegati I, II, III e IV, poiché la loro stesura è una condizione per l'applicazione dei capitoli II, III e V di detto regolamento.
- (2) È necessario includere nell'allegato I del regolamento (CE) n. 396/2005 tutti i prodotti per i quali si applicano attualmente livelli massimi di residui (LMR) comunitari o nazionali, come pure i prodotti per i quali è opportuno applicare LMR armonizzati.
- (3) Occorre pertanto modificare in conformità il regolamento (CE) n. 396/2005.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

(5) Per il pesce e per le colture destinate esclusivamente all'alimentazione degli animali non sono ancora stati richiesti LMR specifici; non sono disponibili informazioni in base alle quali possono essere stabiliti i suddetti LMR. Di conseguenza è opportuno concedere il periodo di tempo necessario a costituire o rilevare tali informazioni. Si ritiene che un periodo di tre anni sia sufficiente per la costituzione o la rilevazione delle informazioni necessarie,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel regolamento (CE) 396/2005 viene inserito come allegato I il testo di cui all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° febbraio 2006.

Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1.

ALLEGATO

«ALLEGATO I

Prodotti di origine vegetale e animale di cui all'articolo 2, paragrafo 1

Numero di codice ⁽¹⁾	Gruppi di prodotti cui si applicano i LMR	Esempi di singoli prodotti dei gruppi cui si applicano i LMR	Nome scientifico ⁽²⁾	Esempi di varietà apparentate o altri prodotti inclusi nella definizione ai quali si applica lo stesso LMR	Parti dei prodotti cui si applicano i LMR
0100000	1. FRUTTA FRESCA O CONGELATA; FRUTTA A GUSCIO				
0110000	i) Agrumi				Prodotto intero
0110010		Pompelmi	<i>Citrus paradisi</i>	Shaddocks, pomeli, sweeties, tangelo, ugli e altri ibridi	
0110020		Arance	<i>Citrus sinensis</i>	Bergamotto, arance amare, chinotto e altri ibridi	
0110030		Limoni	<i>Citrus limon</i>	Limone	
0110040		Limette	<i>Citrus aurantifolia</i>		
0110050		Mandarini	<i>Citrus reticulata</i>	Clementine, tangerini e altri ibridi	
0110990		Altri ⁽³⁾			
0120000	ii) Frutta a guscio (con o senza guscio)				Prodotto intero, previa sgusciatura (castagne e marroni esclusi)
0120010		Mandorle	<i>Prunus dulcis</i>		
0120020		Noci del Brasile	<i>Bertholletia excelsa</i>		
0120030		Noci di anacardi	<i>Anacardium occidentale</i>		
0120040		Castagne e marroni	<i>Castanea sativa</i>		
0120050		Noci di cocco	<i>Cocos nucifera</i>		
0120060		Nocciole	<i>Corylus avellana</i>	Nocciola di Dalmazia	
0120070		Noci del Queensland	<i>Macadamia ternifolia</i>		
0120080		Noci di pecan	<i>Carya illinoensis</i>		
0120090		Pinoli	<i>Pinus pinea</i>		

Numero di codice (1)	Gruppi di prodotti cui si applicano i LMR	Esempi di singoli prodotti dei gruppi cui si applicano i LMR	Nome scientifico (2)	Esempi di varietà apparentate o altri prodotti inclusi nella definizione ai quali si applica lo stesso LMR	Parti dei prodotti cui si applicano i LMR
0120100		Pistacchi	<i>Pistachia vera</i>		
0120110		Noci comuni	<i>Juglans regia</i>		
0120990		Altri (3)			
0130000	iii) Pomacee				Prodotto intero, senza peduncolo
0130010		Mele	<i>Malus domestica</i>	Mela selvatica	
0130020		Pere	<i>Pyrus communis</i>	Nashi	
0130030		Cotogne	<i>Cydonia oblonga</i>		
0130040		Nespole (4)	<i>Mespilus germanica</i>		
0130050		Nespole del Giappone (4)	<i>Eriobotrya japonica</i>		
0130990		Altro (3)			
0140000	iv) Drupacee				Prodotto intero, senza peduncolo
0140010		Albicocche	<i>Prunus armeniaca</i>		
0140020		Ciliege	<i>Prunus cerasus, Prunus avium</i>	Ciliegie dolci, amarene	
0140030		Pesche	<i>Prunus persica</i>	Nettarine e ibridi simili	
0140040		Prugne	<i>Prunus domestica</i>	Mirabelle, Regina Claudia, mirabolano	
0140990		Altri (3)			
0150000	v) Bacche e piccola frutta				Prodotto intero, previa rimozione di opercolo, capsula ed eventuale peduncolo; nel caso del ribes, i frutti col peduncolo
0151000	a) Uve da tavola e da vino				
0151010		Uve da tavola	<i>Vitis euveitis</i>		

Numero di codice ⁽¹⁾	Gruppi di prodotti cui si applicano i LMR	Esempi di singoli prodotti dei gruppi cui si applicano i LMR	Nome scientifico ⁽²⁾	Esempi di varietà apparentate o altri prodotti inclusi nella definizione ai quali si applica lo stesso LMR	Parti dei prodotti cui si applicano i LMR
0151020		Uve da vino	<i>Vitis euveitis</i>		
0152000	b) Fragole		<i>Fragaria × ananassa</i>		
0153000	c) Frutti di piante arbustive				
0153010		More di rovo	<i>Rubus fruticosus</i>		
0153020		More selvatiche	<i>Rubus ceasius</i>	More-lamponi (Loganberry e Boysenberry), camemoro	
0153030		Lamponi	<i>Rubus idaeus</i>	Uva giapponese	
0153990		Altri ⁽³⁾			
0154000	d) Altra piccola frutta e bacche				
0154010		Mirtilli	<i>Vaccinium corymbosum</i>	Mirtilli neri, mirtilli rossi	
0154020		Mirtilli giganti americani	<i>Vaccinium macrocarpon</i>		
0154030		Ribes a grappoli (rosso, nero e bianco)	<i>Ribes nigrum, Ribes rubrum</i>		
0154040		Uva spina	<i>Ribes uva-crispa</i>	Compresi ibridi ottenuti con altre specie di ribes	
0154050		Rosa canina (cinnorodonti)	<i>Rosa canina</i>		
0154060		More di gelso ⁽⁴⁾	<i>Morus spp.</i>	Bacche di corbezzolo	
0154070		Azzerruolo ⁽⁴⁾	<i>Crataegus azarolus</i>		
0154080		Bacche di sambuco ⁽⁴⁾	<i>Sambucus nigra</i>	Bacche di sambuco nero (aronia), sorbo selvatico, spincervino, biancospino, sorbe e altre bacche di arbusti	
0154990		Altri ⁽³⁾			

Numero di codice ⁽¹⁾	Gruppi di prodotti cui si applicano i LMR	Esempi di singoli prodotti dei gruppi cui si applicano i LMR	Nome scientifico ⁽²⁾	Esempi di varietà apparentate o altri prodotti inclusi nella definizione ai quali si applica lo stesso LMR	Parti dei prodotti cui si applicano i LMR
0160000	vi) Frutta varia				Prodotto intero, previa rimozione del peduncolo o, nel caso dell'ananas, del ciuffo
0161000	a) Buccia commestibile				
0161010		Datteri	<i>Phoenix dactylifera</i>		
0161020		Fichi	<i>Ficus carica</i>		
0161030		Olive da tavola	<i>Olea europaea</i>		
0161040		Kumquat ⁽⁴⁾	<i>Fortunella species</i>	Kumquat marumi, kumquat, nagami	
0161050		Carambole ⁽⁴⁾	<i>Averrhoa carambola</i>	Bilimbi	
0161060		Cachi ⁽⁴⁾	<i>Diospyros kaki</i>		
0161070		Jambolan ⁽⁴⁾ (susina di Giava)	<i>Syzygium cumini</i>	Java apple (pomo d'acqua), pomo di Malaya, melarosa, ciliegia del Brasile (grumichama), ciliegia del Suriname	
0161990		Altri ⁽³⁾			
0162000	b) Frutti piccoli con buccia non commestibile				
0162010		Kiwi	<i>Actinidia deliciosa</i> syn. <i>A. chinensis</i>		
0162020		Litci	<i>Litchi chinensis</i>	Pulasan, rambutan	
0162030		Passiflore	<i>Passiflora edulis</i>		
0162040		Fichi d'India ⁽⁴⁾ (fichi di cactus)	<i>Opuntia ficus-indica</i>		
0162050		Cainito ⁽⁴⁾	<i>Chrysophyllum cainito</i>		
0162060		Cachi di Virginia ⁽⁴⁾	<i>Diospyros virginiana</i>	Zapote nero, zapote bianco, zapote verde sapote canistel (zapote giallo) e mammei zapote	

Numero di codice ⁽¹⁾	Gruppi di prodotti cui si applicano i LMR	Esempi di singoli prodotti dei gruppi cui si applicano i LMR	Nome scientifico ⁽²⁾	Esempi di varietà apparentate o altri prodotti inclusi nella definizione ai quali si applica lo stesso LMR	Parti dei prodotti cui si applicano i LMR
0162990		Altri ⁽³⁾			
0163000	c) Frutti grandi con buccia non commestibile				
0163010		Avocadi	<i>Persea americana</i>		
0163020		Banane	<i>Musa × paradisiaca</i>	Banana nana, banana da cuocere, banana comune	
0163030		Manghi	<i>Mangifera indica</i>		
0163040		Papaie	<i>Carica papaya</i>		
0163050		Melagrane	<i>Punica granatum</i>		
0163060		Cherimolia ⁽⁴⁾	<i>Annona cherimola</i>	Annona, mela cannella, (sweetsop) ilama e altre annonacee di media grandezza	
0163070		Guava ⁽⁴⁾	<i>Psidium guajava</i>		
0163080		Ananas	<i>Ananas comosus</i>		
0163090		Frutti dell'albero del pane ⁽⁴⁾	<i>Artocarpus altilis</i>	Jack	
0163100		Durian ⁽⁴⁾	<i>Durio zibethinus</i>		
0163110		Annona ⁽⁴⁾ (guanabana)	<i>Annona muricata</i>		
0163990		Altri ⁽³⁾			
0200000	2. ORTAGGI FRESCHI O CONGELATI				
0210000	i) Ortaggi a radice e tubero				Prodotto intero, previa rimozione dei germogli (se presenti) e dei detriti terrosi mediante sciacquatura o spazzolatura
0211000	a) Patate		<i>Tuber form Solanum spp.</i>		
0212000	b) Ortaggi a radice e tubero tropicali				

Numero di codice (1)	Gruppi di prodotti cui si applicano i LMR	Esempi di singoli prodotti dei gruppi cui si applicano i LMR	Nome scientifico (2)	Esempi di varietà apparentate o altri prodotti inclusi nella definizione ai quali si applica lo stesso LMR	Parti dei prodotti cui si applicano i LMR
0212010		Manioca	<i>Manihot esculenta</i>	Dasheen, taro, tannia	
0212020		Patate dolci	<i>Ipomoea batatas</i>		
0212030		Ignami	<i>Dioscorea</i> sp.	Tuberi di igname, Jicama del Messico	
0212040		Maranta (4)	<i>Maranta arundinacea</i>		
0212990		Altri (3)			
0213000	c) Altri ortaggi a radice e tubero, esclusa la barbabietola da zucchero				
0213010		Bietole rosse	<i>Beta vulgaris</i> subsp. <i>vulgaris</i>		
0213020		Carote	<i>Daucus carota</i>		
0213030		Sedani-rapa	<i>Apium graveolens</i> var. <i>rapaceum</i>		
0213040		Rafano	<i>Armoracia rusticana</i>		
0213050		Topinambur	<i>Helianthus tuberosus</i>		
0213060		Pastinaca	<i>Pastinaca sativa</i>		
0213070		Prezzemolo a grossa radice	<i>Petroselinum crispum</i>		
0213080		Ravanelli	<i>Raphanus sativus</i> var. <i>sativus</i>	Ramolaccio nero, ravanelli, ravanello giapponese e varietà simili	
0213090		Salsefrica	<i>Tragopogon porrifolius</i>	Scorzoneria, barba gentile (scorzoneria hispanica)	
0213100		Rutabaga	<i>Brassica napus</i> var. <i>nabobrassica</i>		
0213110		Rape	<i>Brassica rapa</i>		
0213990		Altri (3)			

Numero di codice (1)	Gruppi di prodotti cui si applicano i LMR	Esempi di singoli prodotti dei gruppi cui si applicano i LMR	Nome scientifico (2)	Esempi di varietà apparentate o altri prodotti inclusi nella definizione ai quali si applica lo stesso LMR	Parti dei prodotti cui si applicano i LMR
0220000	ii) Ortaggi a bulbo				Prodotto intero, previa rimozione della pellicola facilmente staccabile e dei detriti terrosi (per gli ortaggi secchi) o di radici e detriti terrosi (per gli ortaggi freschi)
0220010		Agli	<i>Allium sativum</i>		
0220020		Cipolle	<i>Allium cepa</i>	Cipolle argentate	
0220030		Scalogni	<i>Allium ascalonicum</i> (<i>Allium cepa</i> var. <i>aggregatum</i>)		
0220040		Cipolline	<i>Allium cepa</i>	Cipolle invernali e varietà simili	
0220990		Altri (3)			
0230000	iii) Ortaggi a frutto				Prodotto intero senza peduncolo (nel caso del mais dolce, senza brattee)
0231000	a) Solanacee				
0231010		Pomodori	<i>Lycopersicon esculentum</i>	Pomodori ciliegia	
0231020		Peperoni	<i>Capsicum annuum</i> , var. <i>grossum</i> e var. <i>longum</i>	Peperoni piccanti	
0231030		Melanzane	<i>Solanum melongena</i>	Pepini	
0231040		Okra, gombo	<i>Hibiscus esculentus</i>		
0231990		Altri (3)			
0232000	b) Cucurbitacee (con buccia commestibile)				
0232010		Cetrioli	<i>Cucumis sativus</i>		
0232020		Cetriolini	<i>Cucumis sativus</i>		
0232030		Zucchine	<i>Cucurbita pepo</i> var. <i>melopepo</i>	Zucchina dolce, zucchina da fiore (patisson)	

Numero di codice (1)	Gruppi di prodotti cui si applicano i LMR	Esempi di singoli prodotti dei gruppi cui si applicano i LMR	Nome scientifico (2)	Esempi di varietà apparentate o altri prodotti inclusi nella definizione ai quali si applica lo stesso LMR	Parti dei prodotti cui si applicano i LMR
0232990		Altri (3)			
0233000	c) Cucurbitacee (con buccia non commestibile)				
0233010		Meloni	<i>Cucumis melo</i>	Kiwano	
0233020		Zucche	<i>Cucurbita maxima</i>	Zucca invernale	
0233030		Cocomeri	<i>Citrullus lanatus</i>		
0233990		Altri (3)			
0234000	d) Mais dolce		<i>Zea mays</i> var. <i>saccharata</i>		Granella e pannocchie senza brattee
0239000	e) Altri ortaggi a frutto				
0240000	iv) Cavoli				
0241000	a) Cavoli a infiorescenza				Soltanto le infiorescenze
0241010		Cavoli broccoli	<i>Brassica oleracea</i> var. <i>italica</i>	Broccoli calabresi, broccoli cinesi, cime di rapa (solo fiori)	
0241020		Cavolfiori	<i>Brassica oleracea</i> var. <i>botrytis</i>		
0241990		Altri (3)			
0242000	b) Cavoli a testa				Prodotto intero, previa rimozione di radici e foglie guaste
0242010		Cavoletti di Bruxelles	<i>Brassica oleracea</i> var. <i>gemmifera</i>		Soltanto i grumi
0242020		Cavoli cappucci	<i>Brassica oleracea</i> con-var. <i>capitata</i>	Cavolo cappuccio appuntito, cavoli rossi, cavoli verza, cavoli bianchi	
0242990		Altri (3)			
0243000	c) Cavoli a foglia				Prodotto intero, previa rimozione di radici e foglie guaste

Numero di codice ⁽¹⁾	Gruppi di prodotti cui si applicano i LMR	Esempi di singoli prodotti dei gruppi cui si applicano i LMR	Nome scientifico ⁽²⁾	Esempi di varietà apparentate o altri prodotti inclusi nella definizione ai quali si applica lo stesso LMR	Parti dei prodotti cui si applicano i LMR
0243010		Cavoli cinesi	<i>Brassica pekinensis</i>	Senape cinese, pak choi, cavolo cinese a foglia liscia (tai goo choi), cavolo cinese (pe-tsai), cavolo riccio	
0243020		Cavoli ricci	<i>Brassica oleracea</i> convar. <i>acephala</i>	Cavolo nero (a foglie increspate)	
0243990		Altri ⁽³⁾			
0244000	d) Cavoli rapa		<i>Brassica oleracea</i> convar. <i>acephala</i> , var. <i>gongylodes</i>		Prodotto intero, previa rimozione di radici, cime e terra (se presenti)
0250000	v) Ortaggi a foglia ed erbe fresche				Prodotto intero, previa rimozione di radici e foglie esterne guaste e terra (se presenti)
0251000	a) Lattughe e altre insalate, comprese le brassicacee				
0251010		Dolcetta	<i>Valerianella locusta</i>	Gallinella carenata	
0251020		Lattughe	<i>Lactuca sativa</i>	Lattuga cappuccia, lollo rosso (lattughina), lattuga iceberg, lattuga romana	
0251030		Scarola (indivia a foglie larghe)	<i>Cichorium endiva</i>	Cicoria selvatica, cicoria a foglia rossa, radicchio, indivia riccia, cicoria pan di zucchero	
0251040		Crescione ⁽⁴⁾	<i>Lepidium sativum</i>		
0251050		Barbarea ⁽⁴⁾	<i>Barbarea verna</i>		
0251060		Rucola ⁽⁴⁾	<i>Eruca sativa</i> (<i>Diplotaxis</i> spec.)	Rucola selvatica	
0251070		Senape nera ⁽⁴⁾	<i>Brassica juncea</i> var. <i>rugosa</i>		

Numero di codice (1)	Gruppi di prodotti cui si applicano i LMR	Esempi di singoli prodotti dei gruppi cui si applicano i LMR	Nome scientifico (2)	Esempi di varietà apparentate o altri prodotti inclusi nella definizione ai quali si applica lo stesso LMR	Parti dei prodotti cui si applicano i LMR
0251080		Foglie e germogli di <i>Brassica</i> spp. (4)	<i>Brassica</i> spp.	<i>Brassica rapa</i> var. <i>nipponica</i> (mizuna)	
0251990		Altri (3)			
0252000	b) Spinaci e simili (foglie)				
0252010		Spinaci	<i>Spinacia oleracea</i>	Spinaci della Nuova Zelanda, cime di rapa	
0252020		Portulaca (4)	<i>Portulaca oleracea</i>	Claitonia (<i>Lactuca indica</i>), porcellana, romice acetosa, salicornia	
0252030		Bietole da foglia e da costa	<i>Beta vulgaris</i>	Foglie di bietole rosse	
0252990		Altri (3)			
0253000	c) Foglie di vite (4)		<i>Vitis euvitis</i>		
0254000	d) Crescione acquatico		<i>Nasturtium officinale</i>		
0255000	e) Cicoria Witloof		<i>Cichorium intybus</i> var. <i>foliosum</i>		
0256000	f) Erbe fresche				
0256010		Cerfoglio	<i>Anthriscus cerefolium</i>		
0256020		Erba cipollina	<i>Allium schoenoprasum</i>		
0256030		Foglie di sedano	<i>Apium graveolens</i> var. <i>seccalinum</i>	Foglie di finocchio, foglie di coriandolo, foglie di aneto, foglie di carvi, levistico, angelica, finocchiella, e altre apiacee	
0256040		Prezzemolo	<i>Petroselinum crispum</i>		
0256050		Salvia (4)	<i>Salvia officinalis</i>	Santoreggia montana, erba di S. Giuliano	
0256060		Rosmarino (4)	<i>Rosmarinus officinalis</i>		

Numero di codice ⁽¹⁾	Gruppi di prodotti cui si applicano i LMR	Esempi di singoli prodotti dei gruppi cui si applicano i LMR	Nome scientifico ⁽²⁾	Esempi di varietà apparentate o altri prodotti inclusi nella definizione ai quali si applica lo stesso LMR	Parti dei prodotti cui si applicano i LMR
0256070		Timo ⁽⁴⁾	<i>Thymus spp.</i>	Maggiorana, origano	
0256080		Basilico ⁽⁴⁾	<i>Ocimum basilicum</i>	Foglie di melissa, menta, menta peperita	
0256090		Foglie di alloro ⁽⁴⁾ (lauro)	<i>Laurus nobilis</i>		
0256100		Dragoncello ⁽⁴⁾	<i>Artemisia dracunculoides</i>	Issopo	
0256990		Altri ⁽³⁾			
0260000	vi) Legumi (freschi)				Prodotto intero
0260010		Fagioli (con baccello)	<i>Phaseolus vulgaris</i>	Fagiolo verde (fagiolino, fagiolo senza filo), fagiolo di Spagna, fagiolo nano, fagiolo di Yardlong	
0260020		Fagioli (senza baccello)	<i>Phaseolus vulgaris</i>	Fave, flageoletts, jack bean, fagiolo di Lima, cowpea	
0260030		Piselli (con baccello)	<i>Pisum sativum</i>	Pisello mangiatutto (pisello dolce)	
0260040		Piselli (senza baccello)	<i>Pisum sativum</i>	Piselli coltivati, piselli verdi, ceci	
0260050		Lenticchie ⁽⁴⁾	<i>Lens culinaris syn. L. esculenta</i>		
0260990		Altri ⁽³⁾			
0270000	vii) Ortaggi a stelo (freschi)				Prodotto intero, previa rimozione del tessuto guasto, dei detriti terrosi e delle radici
0270010		Asparagi	<i>Asparagus officinalis</i>		
0270020		Cardi	<i>Cynara cardunculus</i>		
0270030		Sedani	<i>Apium graveolens var. dulce</i>		
0270040		Finocchi	<i>Foeniculum vulgare</i>		

Numero di codice ⁽¹⁾	Gruppi di prodotti cui si applicano i LMR	Esempi di singoli prodotti dei gruppi cui si applicano i LMR	Nome scientifico ⁽²⁾	Esempi di varietà apparentate o altri prodotti inclusi nella definizione ai quali si applica lo stesso LMR	Parti dei prodotti cui si applicano i LMR
0270050		Carciofi	<i>Cynara scolymus</i>		L'intero capolino, compreso il ricettacolo
0270060		Porri	<i>Allium porrum</i>		
0270070		Rabarbaro	<i>Rheum × hybridum</i>		Gambi, previa rimozione di radici e foglie
0270080		Germogli di bambù ⁽⁴⁾	<i>Bambusa vulgaris</i>		
0270090		Cuori di palma ⁽⁴⁾	<i>Euterpa oleracea</i> , <i>Cocos nucifera</i> , <i>Bactris gasipaes</i> , <i>daemonorops schmidtiana</i>		
0270990		Altri ⁽³⁾			
0280000	viii) Funghi ⁽⁴⁾				Prodotto intero, previa rimozione dei detriti terrosi e del substrato
0280010		Coltivati		Prataioli, orecchioni, shitake	
0280020		Spontanei		Canterelle, tartufi, spugnole, porcini	
0280990		Altri ⁽³⁾			
0290000	ix) Alghe marine ⁽⁴⁾				Prodotto intero, previa rimozione delle foglie guaste
0300000	3. LEGUMI DA GRANELLA				Prodotto intero
0300010		Fagioli	<i>Phaseolus vulgaris</i>	Fave, fagioli comuni, fagiolini, [jack bean] <i>Canavalia ensiformis</i> , fagioli di Lima, favini, [cowpea] fagiolo dall'occhio	
0300020		Lenticchie	<i>Lens culinaris</i> syn. <i>L. esculenta</i>		
0300030		Piselli	<i>Pisum sativum</i>	Ceci, piselli, cicerchia	

Numero di codice ⁽¹⁾	Gruppi di prodotti cui si applicano i LMR	Esempi di singoli prodotti dei gruppi cui si applicano i LMR	Nome scientifico ⁽²⁾	Esempi di varietà apparentate o altri prodotti inclusi nella definizione ai quali si applica lo stesso LMR	Parti dei prodotti cui si applicano i LMR
0300040		Lupini ⁽⁴⁾	<i>Lupinus</i> spp.		
0300990		Altri ⁽³⁾			
0400000	4. SEMI E FRUTTI OLEAGINOSI				Prodotto intero, previa rimozione del guscio, del nocciolo e della buccia, se possibile
0401000	i) Semi oleaginosi				
0401010		Semi di lino	<i>Linum usitatissimum</i>		
0401020		Semi di arachide	<i>Arachis hypogaea</i>		
0401030		Semi di papavero	<i>Papaver somniferum</i>		
0401040		Semi di sesamo	<i>Sesamum indicum</i> syn. <i>S. orientale</i>		
0401050		Semi di girasole	<i>Helianthus annuus</i>		
0401060		Semi di colza	<i>Brassica napus</i>	Colza, ravizzone	
0401070		Semi di soia	<i>Glycine max.</i>		
0401080		Semi di senape	<i>Brassica nigra</i>		
0401090		Semi di cotone	<i>Gossypium</i> spp.		
0401100		Semi di zucca ⁽⁴⁾	<i>Cucurbita pepo</i> var. <i>oleifera</i>		
0401110		Semi di cartamo ⁽⁴⁾	<i>Carthamus tinctorius</i>		
0401120		Semi di borragine ⁽⁴⁾	<i>Borago officinalis</i>		
0401130		Semi di camelina ⁽⁴⁾	<i>Camelina sativa</i>		
0401140		Semi di canapa ⁽⁴⁾	<i>Cannabis sativa</i>		
0401150		Semi di ricino	<i>Ricinus communis</i>		
0401990		Altri ⁽³⁾			

Numero di codice ⁽¹⁾	Gruppi di prodotti cui si applicano i LMR	Esempi di singoli prodotti dei gruppi cui si applicano i LMR	Nome scientifico ⁽²⁾	Esempi di varietà apparentate o altri prodotti inclusi nella definizione ai quali si applica lo stesso LMR	Parti dei prodotti cui si applicano i LMR
0402000	ii) Frutti oleaginosi				
0402010		Olive da olio ⁽⁴⁾	<i>Olea europaea</i>		Frutti interi, previa rimozione degli steli o della terra (se presenti)
0402020		Noci di palmisti (semi di palma) ⁽⁴⁾	<i>Elaeis guineensis</i>		
0402030		Frutti di palma ⁽⁴⁾	<i>Elaeis guineensis</i>		
0402040		Capoc ⁽⁴⁾	<i>Ceiba pentandra</i>		
0402990		Altri ⁽³⁾			
0500000	5. CEREALI				Prodotto intero
0500010		Orzo	<i>Hordeum spp.</i>		
0500020		Grano saraceno	<i>Fagopyrum esculentum</i>		
0500030		Mais	<i>Zea mays</i>		
0500040		Miglio ⁽⁴⁾	<i>Panicum spp.</i>	Panico, tef	
0500050		Avena	<i>Avena fatua</i>		
0500060		Riso	<i>Oryza sativa</i>		
0500070		Segale	<i>Secale cereale</i>		
0500080		Sorgo ⁽⁴⁾	<i>Sorghum bicolor</i>		
0500090		Frumento	<i>Triticum aestivum</i>	Spelta, triticale	
0500990		Altri ⁽³⁾			
0600000	6. TÈ, CAFFÈ, INFUSIONI DI ERBE E CACAO				
0610000	i) Tè (foglie e steli essiccati, fermentati o no, di <i>Camellia sinensis</i>)		<i>Camellia sinensis</i>		Prodotto intero
0620000	ii) Chicchi di caffè ⁽⁴⁾				Soltanto i chicchi

Numero di codice ⁽¹⁾	Gruppi di prodotti cui si applicano i LMR	Esempi di singoli prodotti dei gruppi cui si applicano i LMR	Nome scientifico ⁽²⁾	Esempi di varietà apparentate o altri prodotti inclusi nella definizione ai quali si applica lo stesso LMR	Parti dei prodotti cui si applicano i LMR
0630000	iii) Infusioni di erbe ⁽⁴⁾ (<i>essiccate</i>)				
0631000	a) Fiori				Fiori interi, senza steli e foglie guaste
0631010		Fiori di camomilla	<i>Matricaria recutita</i>		
0631020		Fiori di ibisco	<i>Hibiscus sabdariffa</i>		
0631030		Petali di rosa	<i>Rosa spec.</i>		
0631040		Fiori di gelsomino	<i>Jasminum officinale</i>		
0631050		Tiglio	<i>Tillia cordata</i>		
0631990		Altri ⁽³⁾			
0632000	b) Foglie				Prodotto intero, senza radici e foglie guaste
0632010		Foglie di fragola	<i>Fragaria × ananassa</i>		
0632020		Foglie di rooibos	<i>Aspalathus spp.</i>		
0632030		Mate	<i>Ilex paraguariensis</i>		
0632990		Altri ⁽³⁾			
0633000	c) Radici				Prodotto intero, previa rimozione di cime e detriti terrosi mediante sciacquatura o spazzolatura
0633010		Radici di valeriana	<i>Valeriana officinalis</i>		
0633020		Radici di ginseng	<i>Panax ginseng</i>		
0633990		Altri ⁽³⁾			
0639000	d) Altre infusi di erbe				

Numero di codice ⁽¹⁾	Gruppi di prodotti cui si applicano i LMR	Esempi di singoli prodotti dei gruppi cui si applicano i LMR	Nome scientifico ⁽²⁾	Esempi di varietà apparentate o altri prodotti inclusi nella definizione ai quali si applica lo stesso LMR	Parti dei prodotti cui si applicano i LMR
0640000	iv) Cacao ⁽⁴⁾ (<i>semi fermentati</i>)		<i>Theobroma cacao</i>		Semi sgusciati
0650000	v) Carruba ⁽⁴⁾		<i>Ceratonia siliqua</i>		Prodotto intero, senza steli e senza corona
0700000	7. Luppolo (essiccato), compresi i pannelli di luppolo e la polvere non concentrata		<i>Humulus lupulus</i>		Prodotto intero
0800000	8. SPEZIE ⁽⁴⁾ ⁽⁸⁾				Prodotto intero
0810000	i) Semi				
0810010		Anice verde	<i>Pimpinella anisum</i>		
0810020		Grano nero	<i>Nigella sativa</i>		
0810030		Semi di sedano	<i>Apium graveolens</i>	Levistico	
0810040		Semi di coriandolo	<i>Coriandrum sativum</i>		
0810050		Semi di cumino	<i>Cuminum cyminum</i>		
0810060		Semi di aneto	<i>Anethum graveolens</i>		
0810070		Semi di finocchio	<i>Foeniculum vulgare</i>		
0810080		Semi di fieno greco	<i>Trigonella foenum-graecum</i>		
0810090		Noci moscate	<i>Myristica fragans</i>		
0810990		Altri ⁽³⁾			
0820000	ii) Frutta e bacche				
0820010		Pimenti	<i>Pimenta dioica</i>		
0820020		Semi di anice (pepe giapponese)	<i>Zanthoosylum piperitum</i>		
0820030		Carvi	<i>Carum carvi</i>		
0820040		Cardamomo	<i>Elettaria cardamomum</i>		

Numero di codice (1)	Gruppi di prodotti cui si applicano i LMR	Esempi di singoli prodotti dei gruppi cui si applicano i LMR	Nome scientifico (2)	Esempi di varietà apparentate o altri prodotti inclusi nella definizione ai quali si applica lo stesso LMR	Parti dei prodotti cui si applicano i LMR
0820050		Bacche di ginepro	<i>Juniperus communis</i>		
0820060		Pepe nero, pepe bianco	<i>Piper nigrum</i>	Pepe lungo, pepe rosa	
0820070		Baccelli di vaniglia	<i>Vanilla fragrans</i> syn. <i>Vanilla planifolia</i>		
0820080		Tamarindo	<i>Tamarindus indica</i>		
0820990		Altri (3)			
0830000	iii) Corteccia				
0830010		Cannella	<i>Cinnamomum verum</i> syn. <i>C. zeylanicum</i>	Cassia	
0830990		Altri (3)			
0840000	iv) Radici o rizomi				
0840010		Liquirizia	<i>Glycyrrhiza glabra</i>		
0840020		Zenzero	<i>Zingiber officinale</i>		
0840030		Curcuma	<i>Curcuma domestica</i> syn. <i>C. longa</i>		
0840040		Barbaforte o cren	<i>A Armoracia rusticana</i>		
0840990		Altri (3)			
0850000	v) Germogli				
0850010		Chiodi di garofano	<i>Syzygium aromaticum</i>		
0850020		Capperi	<i>Capparis spinosa</i>		
0850990		Altri (3)			
0860000	vi) Stigma del fiore				
0860010		Zafferano	<i>Crocus sativus</i>		
0860990		Altri (3)			

Numero di codice (1)	Gruppi di prodotti cui si applicano i LMR	Esempi di singoli prodotti dei gruppi cui si applicano i LMR	Nome scientifico (2)	Esempi di varietà apparentate o altri prodotti inclusi nella definizione ai quali si applica lo stesso LMR	Parti dei prodotti cui si applicano i LMR
0870000	vii) Arillo				
0870010		Macis	<i>Myristica fragrans</i>		
0870990		Altri (3)			
0900000	9. PIANTE DA ZUCCHERO (4)				
0900010		Barbabietola da zucchero	<i>Beta vulgaris</i>		Prodotto intero, previa rimozione di cime e detriti terrosi mediante sciacquatura o spazzolatura
0900020		Canna da zucchero	<i>Saccharum officinarum</i>		Prodotto intero, previa rimozione di tessuti guasti, detriti terrosi e radici
0900030		Radici di cicoria (4)	<i>Cichorium intybus</i>		Prodotto intero, previa rimozione di cime e detriti terrosi mediante sciacquatura o spazzolatura
0900990		Altri (3)			
1000000	10. PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE — ANIMALI TERRESTRI				
1010000	i) Carni, preparazioni a base di carne, frattaglie, sangue, grassi animali, freschi, refrigerati o congelati, salati, in salamoia, essiccati o affumicati o trasformati in polveri o farine; altri prodotti trasformati a base di questi prodotti, quali salsicce e preparazioni alimentari				Prodotto intero o solo la parte grassa (5)
1011000	a) Suini		<i>Sus scrofa</i>		
1011010		Carne			
1011020		Grasso privo di carne magra			
1011030		Fegato			
1011040		Reni			

Numero di codice ⁽¹⁾	Gruppi di prodotti cui si applicano i LMR	Esempi di singoli prodotti dei gruppi cui si applicano i LMR	Nome scientifico ⁽²⁾	Esempi di varietà apparentate o altri prodotti inclusi nella definizione ai quali si applica lo stesso LMR	Parti dei prodotti cui si applicano i LMR
1011050		Frattaglie commestibili			
1011990		Altri ⁽³⁾			
1012000	b) Bovini		<i>Bos spec.</i>		
1012010		Carne			
1012020		Grasso			
1012030		Fegato			
1012040		Reni			
1012050		Frattaglie commestibili			
1012990		Altri ⁽³⁾			
1013000	c) Ovini		<i>Ovis aries</i>		
1013010		Carne			
1013020		Grasso			
1013030		Fegato			
1013040		Reni			
1013050		Frattaglie commestibili			
1013990		Altri ⁽³⁾			
1014000	d) Caprini		<i>Capra hircus</i>		
1014010		Carne			
1014020		Grasso			
1014030		Fegato			
1014040		Reni			
1014050		Frattaglie commestibili			

Numero di codice (1)	Gruppi di prodotti cui si applicano i LMR	Esempi di singoli prodotti dei gruppi cui si applicano i LMR	Nome scientifico (2)	Esempi di varietà apparentate o altri prodotti inclusi nella definizione ai quali si applica lo stesso LMR	Parti dei prodotti cui si applicano i LMR
1014990		Altri (3)			
1015000	e) Cavalli, asini, muli e bardotti		<i>Equus spec.</i>		
1015010		Carne			
1015020		Grasso			
1015030		Fegato			
1015040		Reni			
1015050		Frattaglie commestibili			
1015990		Altri (3)			
1016000	f) Galli e galline, anatre, oche, tacchini e faraone, struzzi, piccioni		<i>Gallus gallus, Anser anser, Anas platyrhynchos, Meleagris gallopavo, Numida meleagris, Coturnix coturnix, Struthio camelus, Columba sp.</i>		
1016010		Carne			
1016020		Grasso			
1016030		Fegato			
1016040		Reni			
1016050		Frattaglie commestibili			
1016990		Altri (3)			
1017000	g) Altri animali domestici			Conigli, canguri	
1017010		Carne			
1017020		Grasso			
1017030		Fegato			
1017040		Reni			

Numero di codice ⁽¹⁾	Gruppi di prodotti cui si applicano i LMR	Esempi di singoli prodotti dei gruppi cui si applicano i LMR	Nome scientifico ⁽²⁾	Esempi di varietà apparentate o altri prodotti inclusi nella definizione ai quali si applica lo stesso LMR	Parti dei prodotti cui si applicano i LMR
1017050		Frattaglie commestibili			
1017990		Altri ⁽³⁾			
1020000	ii) Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, burro e altri grassi provenienti dal latte, formaggi e latticini				Prodotto intero o solo la parte grassa ⁽⁶⁾
1020010		Bovini			
1020020		Ovini			
1020030		Caprini			
1020040		Equini			
1020990		Altri ⁽³⁾			
1030000	iii) Uova di volatili, fresche, conservate o cotte; uova sgusciate e tuorli, freschi, essiccati, cotti in acqua o al vapore, modellati, congelati o altrimenti conservati, anche con l'aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti				Prodotto intero o solo la parte grassa ⁽⁷⁾
1030010		Galline			
1030020		Anatre			
1030030		Oche			
1030040		Quaglie			
1030990		Altro ⁽³⁾			
1040000	iv) Miele		<i>Apis mellifera, Melipona spec.</i>	Pappa reale, polline	
1050000	v) Rettili e anfibi		<i>Rana spec. Crocodilia spec.</i>	Cosce di rana, cocodrilli	
1060000	vi) Gasteropodi		<i>Helix spec.</i>		

Numero di codice ⁽¹⁾	Gruppi di prodotti cui si applicano i LMR	Esempi di singoli prodotti dei gruppi cui si applicano i LMR	Nome scientifico ⁽²⁾	Esempi di varietà apparentate o altri prodotti inclusi nella definizione ai quali si applica lo stesso LMR	Parti dei prodotti cui si applicano i LMR
1070000	vii) Altri prodotti a base di animali terrestri				
1100000	11. PESCI, PRODOTTI ITTICI, CROSTACEI, MOLLUSCHI E ALTRI PRODOTTI ALIMENTARI D'ACQUA MARINA E D'ACQUA DOLCE ⁽⁸⁾				
1200000	12. COLTURE DESTINATE ESCLUSIVAMENTE ALL'ALIMENTAZIONE ANIMALE ⁽⁸⁾				

⁽¹⁾ Il numero di codice introdotto con il presente allegato serve a istituire una classificazione nell'ambito di questo allegato e degli altri allegati connessi del regolamento (CE) n. 396/2005.

⁽²⁾ Ove possibile e pertinente, viene indicato il nome scientifico dei prodotti elencati nella colonna "Esempi di singoli prodotti dei gruppi cui si applicano i LMR". Si segue per quanto possibile il sistema di nomenclatura internazionale.

⁽³⁾ Il termine "altri" comprende le voci non esplicitamente menzionate negli altri codici dei "Gruppi di prodotti cui si applicano i LMR".

⁽⁴⁾ I LMR degli allegati II e III per il prodotto in oggetto si applicano soltanto al prodotto destinato al consumo umano. Per le parti del prodotto utilizzate esclusivamente come ingredienti di mangimi si applicano LMR distinti.

⁽⁵⁾ Se il pesticida e/o i metaboliti (inclusi nella definizione del residuo) sono idrosolubili ($\log P_{ow}$ inferiore a 3), il LMR è espresso in mg/kg di carni (compreso il grasso), preparazioni a base di carne, frattaglie e grassi animali. Se il pesticida e/o i metaboliti (inclusi nella definizione del residuo) sono liposolubili ($\log P_{ow}$ superiore o uguale a 3), il LMR è espresso in mg/kg di grasso contenuto nella carne, nelle preparazioni a base di carne, frattaglie e grassi animali. Negli alimenti il cui contenuto di grassi è uguale o inferiore al 10 % in peso, il residuo si riferisce al peso complessivo dell'alimento disossato. In tal caso il livello massimo corrisponde ad un decimo del valore riferito al contenuto di grasso, ma non inferiore a 0,01 mg/kg. Quest'ultimo valore non si applica al latte vaccino e al latte vaccino intero. Non si applica neppure agli altri prodotti, se il LMR viene fissato al LD.

⁽⁶⁾ Se il pesticida e/o i metaboliti (inclusi nella definizione del residuo) sono idrosolubili ($\log P_{ow}$ inferiore a 3), il LMR è espresso in mg/kg di latte e prodotti lattiero-caseari. Se il pesticida e/o i metaboliti (inclusi nella definizione del residuo) sono liposolubili ($\log P_{ow}$ superiore o uguale a 3), il LMR è espresso in mg/kg di latte vaccino e latte vaccino intero. Nella fissazione dei residui per il latte vaccino crudo e per il latte vaccino intero, va preso come base un contenuto di grasso pari al 4 % in peso. Per il latte crudo ed il latte intero di altra origine animale, i residui vengono espressi sulla base del grasso. Per gli altri alimenti elencati il cui contenuto di grassi è inferiore al 2 % in peso, il livello massimo è uguale alla metà di quello fissato per il latte crudo ed il latte intero, per quelli con un contenuto di grassi uguale o superiore al 2 % in peso, il livello massimo è espresso in mg/kg di grassi. In tali casi il livello massimo è 25 volte quello fissato per il latte crudo e per il latte intero. Quest'ultimo valore non si applica, se il LMR è fissato al LD.

⁽⁷⁾ Se il pesticida e/o i metaboliti (inclusi nella definizione del residuo) sono idrosolubili ($\log P_{ow}$ inferiore a 3), il LMR viene espresso in mg/kg di uova fresche in guscio, per le uova di volatili e i tuorli d'uovo. Se il pesticida e/o i metaboliti (inclusi nella definizione del residuo) sono liposolubili ($\log P_{ow}$ superiore o uguale a 3), il LMR viene anche espresso in mg/kg di uova fresche in guscio, per le uova di volatili e i tuorli d'uovo. Tuttavia, per le uova e i prodotti a base di uova aventi contenuto di grassi superiore al 10 %, il livello massimo viene espresso in mg/kg di grassi. In tal caso il livello massimo è dieci volte superiore al livello massimo per le uova fresche. Quest'ultimo valore non si applica, se il LMR è fissato al LD.

⁽⁸⁾ I LMR non sono applicabili finché non saranno individuati ed elencati i singoli prodotti.»

REGOLAMENTO (CE) N. 179/2006 DELLA COMMISSIONE**del 1° febbraio 2006****recante istituzione di un regime di titoli di importazione per le mele importate da paesi terzi**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

Articolo 1

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 31, paragrafo 2,

1. L'immissione in libera pratica di mele del codice NC 0808 10 80 è soggetta alla presentazione di un titolo di importazione.

considerando quanto segue:

2. Ai titoli di importazione rilasciati a norma del presente regolamento si applicano le disposizioni del regolamento (CE) n. 1291/2000.

(1) I produttori di mele comunitari si sono recentemente trovati in una situazione difficile dovuta tra l'altro ad un sensibile aumento delle importazioni di mele da alcuni paesi dell'emisfero australe.

Articolo 2

1. Gli importatori possono presentare domande di titoli di importazione alle autorità competenti di qualsiasi Stato membro.

(2) Occorre pertanto migliorare il controllo delle importazioni di mele. Lo strumento idoneo per la realizzazione di tale obiettivo è costituito da un meccanismo basato sul rilascio di titoli di importazione previa costituzione di una cauzione a garanzia dell'effettiva esecuzione delle operazioni per le quali sono stati richiesti titoli di importazione.

Essi inseriscono il paese di origine nella casella 8 della domanda di titolo e contrassegnano con una crocetta la parola «sì».

(3) È necessario applicare le disposizioni del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli ⁽²⁾ e del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione, del 22 luglio 1985, recante fissazione delle modalità comuni di applicazione del regime delle cauzioni per i prodotti agricoli ⁽³⁾.

2. All'atto della presentazione della domanda gli importatori costituiscono una cauzione in conformità alle disposizioni contenute nel titolo III del regolamento (CEE) n. 2220/85, a garanzia dell'impegno ad importare il prodotto durante il periodo di validità del titolo di importazione. L'importo della cauzione è di 15 EUR/tonnellata.

(4) Il comitato di gestione per gli ortofrutticoli freschi non si è pronunciato entro il termine stabilito dal suo presidente,

Salvo casi di forza maggiore, se entro il periodo di validità del titolo di importazione l'importazione non è effettuata o è effettuata solo parzialmente, si procede all'incameramento totale o parziale della cauzione.

Articolo 3

1. Il titolo è rilasciato immediatamente agli interessati che ne facciano richiesta, indipendentemente dal loro luogo di stabilimento nella Comunità.

⁽¹⁾ GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 (GU L 7 dell'11.1.2003, pag. 64).

⁽²⁾ GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1856/2005 (GU L 297 del 15.11.2005, pag. 7).

⁽³⁾ GU L 205 del 3.8.1985, pag. 5. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 673/2004 (GU L 105 del 14.4.2004, pag. 17).

Nella casella 8 del titolo di importazione è inserito il paese d'origine e la parola «sì» è contrassegnata con una crocetta.

2. Il periodo di validità del titolo è di tre mesi.

Il titolo d'importazione è valido unicamente per le importazioni originarie del paese indicato.

Articolo 4

Gli Stati membri comunicano settimanalmente alla Commissione, entro le ore 12 (ora di Bruxelles) di ogni mercoledì, i quantitativi di mele per i quali sono stati rilasciati titoli di importazione nella settimana precedente, ripartiti per paese terzo di origine.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° febbraio 2006.

La comunicazione dei dati suddetti è effettuata mediante il sistema elettronico indicato dalla Commissione.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° febbraio 2006.

Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) n. 180/2006 DELLA COMMISSIONE

del 1° febbraio 2006

recante determinazione dei quantitativi corrispondenti agli obblighi di consegna di zucchero di canna da importare in virtù del protocollo ACP e dell'accordo India per il periodo di consegna 2005/2006 e recante deroga al regolamento (CE) n. 1159/2003

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 39, paragrafo 6,

visto il regolamento (CE) n. 1159/2003 della Commissione, del 30 giugno 2003, che stabilisce, per le campagne di commercializzazione 2003/2004, 2004/2005 e 2005/2006, le modalità di applicazione per l'importazione di zucchero di canna nell'ambito di taluni contingenti tariffari e accordi preferenziali e che modifica i regolamenti (CE) n. 1464/95 e (CE) n. 779/96 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1159/2003 prevede le modalità relative alla determinazione dei quantitativi corrispondenti agli obblighi di consegna a dazio zero dei prodotti del codice NC 1701, espressi in equivalente zucchero bianco, per le importazioni originarie dei paesi firmatari del protocollo ACP e dell'accordo India.
- (2) In applicazione degli articoli 3 e 7 del protocollo ACP, degli articoli 3 e 7 dell'accordo India, dell'articolo 9, paragrafo 3, e degli articoli 11 e 12 del regolamento (CE) n. 1159/2003, la Commissione ha stabilito, sulla base delle informazioni attualmente disponibili, i quantitativi corrispondenti agli obblighi di consegna per il periodo di consegna 2005/2006 per ciascun paese esportatore.
- (3) L'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1159/2003 prevede che il paragrafo 1 di detto articolo non si applichi se la differenza fra il quantitativo corrispondente agli obblighi di consegna e il quantitativo totale di zucchero preferenziale ACP-India addebitato non supera il 5 % del quantitativo corrispondente all'obbligo di consegna. Per la Costa d'Avorio, l'India e il Madaga-

scar, i quantitativi consegnati sono inferiori rispettivamente del 6,7 %, del 7,6 % e del 6,7 % ai quantitativi corrispondenti agli obblighi di consegna. Tenuto conto che i quantitativi di cui trattasi sono modesti e che l'impatto sul mercato comunitario dello zucchero e sull'approvvigionamento in zucchero greggio delle raffinerie comunitarie per tale periodo di consegna è stato esiguo, è preferibile non applicare l'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1159/2003 all'India, alla Costa d'Avorio e al Madagascar e aggiungere i quantitativi non consegnati ai quantitativi corrispondenti agli obblighi di consegna di detti paesi per il periodo di consegna 2005/2006, in conformità all'articolo 12, paragrafo 4, di detto regolamento.

- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In deroga all'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1159/2003, il paragrafo 1 di detto articolo non si applica ai quantitativi non consegnati accertati per la Costa d'Avorio, l'India e il Madagascar per il periodo di consegna 2004/2005.

I quantitativi non consegnati di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono aggiunti ai quantitativi corrispondenti agli obblighi di consegna di cui all'articolo 2.

Articolo 2

I quantitativi corrispondenti agli obblighi di consegna per le importazioni di prodotti di cui al codice NC 1701, originari dei paesi firmatari del protocollo ACP e dell'accordo India, espressi in equivalente zucchero bianco, per il periodo di consegna 2005/2006 e per i rispettivi paesi esportatori, figurano nell'allegato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).

⁽²⁾ GU L 162 dell'1.7.2003, pag. 25. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 568/2005 (GU L 97 del 15.4.2005, pag. 9).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° febbraio 2006.

Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione

ALLEGATO

Quantitativi corrispondenti agli obblighi di consegna per le importazioni di zucchero preferenziale originario dei paesi firmatari del protocollo ACP e dell'accordo India per il periodo di consegna 2005/2006, espressi in equivalente zucchero bianco.

Paesi firmatari del protocollo ACP e dell'accordo India	Obblighi di consegna 2005/2006
Barbados	32 638,29
Belize	40 306,70
Congo	10 225,97
Costa d'Avorio	10 772,81
Figi	165 305,43
Guyana	159 259,91
India	10 781,10
Giamaica	118 851,82
Kenya	5 050,48
Madagascar	14 217,02
Malawi	20 993,62
Maurizio	493 856,36
Mozambico	6 018,62
Uganda	0,00
Saint Christopher e Nevis	15 689,30
Suriname	0,00
Swaziland	116 631,85
Tanzania	10 298,66
Trinidad e Tobago	47 717,60
Zambia	7 086,65
Zimbabwe	30 262,59
Totale	1 315 964,78

REGOLAMENTO (CE) N. 181/2006 DELLA COMMISSIONE

del 1° febbraio 2006

che applica il regolamento (CE) n. 1774/2002 per quanto riguarda i concimi organici e i fertilizzanti diversi dallo stallatico e che modifica tale regolamento

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 20, paragrafo 2, l'articolo 22, paragrafo 2, e l'articolo 32, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1774/2002 vieta l'utilizzo sui pascoli di fertilizzanti organici e ammendanti diversi dallo stallatico. Tale divieto è in linea con l'attuale divieto riguardante l'alimentazione degli animali nell'Unione europea ed è destinato a prevenire ogni possibile rischio di contaminazione dai pascoli dove potrebbero essere presenti materiali di categoria 2 e di categoria 3. Tali rischi possono essere dovuti al pascolo diretto o all'uso del foraggio insilato o del fieno da parte degli animali di allevamento. Il regolamento prevede che le misure di attuazione del divieto, comprese le misure di controllo, siano adottate dopo aver consultato il comitato scientifico competente.
- (2) Vari comitati scientifici hanno emesso pareri scientifici che riguardano l'applicazione di fertilizzanti organici e ammendanti. Fra questi, in primo luogo il parere del 24 e 25 settembre 1998 del comitato di coordinamento scientifico sulla sicurezza dei fertilizzanti organici derivati dai mammiferi, in secondo luogo il parere del 24 aprile 2001 del comitato scientifico della tossicità, dell'ecotossicità e dell'ambiente sulla valutazione del trattamento dei fanghi di depurazione per la riduzione degli agenti patogeni, in terzo luogo, il parere del 10 e 11 maggio 2001 del comitato di coordinamento scientifico sulla sicurezza dei fertilizzanti organici derivati da ruminanti, e in quarto luogo il parere del 3 marzo 2004 del gruppo di esperti scientifici sui rischi biologici dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare sulla sicurezza relativa al rischio biologico, comprese le TSE, dell'utilizzo di fertilizzanti organici o ammendanti sui pascoli.
- (3) I pareri scientifici raccomandano che i tessuti animali che potrebbero contenere agenti di TSE non siano incorporati ai fertilizzanti organici e agli ammendanti per un utilizzo su terreni accessibili al bestiame. Altri materiali possono essere utilizzati nella produzione di fertilizzanti organici e ammendanti a talune condizioni sanitarie che comprendono il riscaldamento e il reperimento di fonti sicure per ridurre ulteriormente i rischi potenziali.
- (4) Le norme di attuazione, comprese le misure di controllo, dovrebbero essere fissate sulla base di tali pareri scientifici per quanto riguarda l'utilizzo di fertilizzanti organici o ammendanti sui terreni, compresi residui di digestione e compost.
- (5) Le modalità di applicazione previste dal presente regolamento non pregiudicano le misure transitorie attualmente previste dal regolamento (CE) n. 1774/2002.
- (6) La commercializzazione e l'esportazione di fertilizzanti organici e ammendanti è possibile a condizione che siano rispettate le norme previste dal presente regolamento.
- (7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e campo d'applicazione

1. Il presente regolamento non pregiudica le misure transitorie adottate in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002.
2. Gli Stati membri possono applicare norme nazionali più rigorose di quelle previste dal presente regolamento per quanto riguarda il modo di utilizzo di fertilizzanti organici e ammendanti sul loro territorio, allorché tali norme siano giustificate per proteggere la salute pubblica o animale.

⁽¹⁾ GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 416/2005 (GU L 66 del 12.3.2005, pag. 10).

*Articolo 2***Modifica**

All'allegato I del regolamento (CE) n. 1774/2002, il punto 39 è sostituito dal seguente:

- «39) "pascoli": superficie a prato con altre colture erbacee destinate al pascolo degli animali di allevamento, escluse le superfici a cui sono stati applicati fertilizzanti organici e ammendanti in conformità del regolamento (CE) n. 181/2006 della Commissione (*);

(*) GU L 29 del 2.2.2006, pag. 31.»

*Articolo 3***Requisiti per fertilizzanti organici e ammendanti**

I fertilizzanti organici e gli ammendanti sono prodotti unicamente sulla base di materiale di categoria 2 e 3.

*Articolo 4***Controllo degli agenti patogeni, imballaggio e etichettatura**

I fertilizzanti organici e gli ammendanti devono essere conformi alle misure previste relative al controllo degli agenti patogeni, all'imballaggio e all'etichettatura fissate nella parte I e II dell'allegato.

*Articolo 5***Trasporto**

I fertilizzanti organici e gli ammendanti devono essere trasportati in conformità a quanto previsto alla parte III dell'allegato.

*Articolo 6***Utilizzo e restrizioni speciali di pascolo**

1. Le restrizioni speciali di pascolo fissate alla parte IV dell'allegato sono di applicazione sulle superfici su cui sono stati applicati fertilizzanti organici e ammendanti.

2. I prodotti derivati dalla trasformazione di sottoprodotti di origine animale in impianti in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002 non devono essere applicati come tali direttamente a superfici accessibili agli animali da allevamento.

*Articolo 7***Registri**

La persona responsabile di superfici su cui vengono applicati fertilizzanti organici e ammendanti e che sono accessibili agli animali da allevamento deve tenere per almeno due anni registri su:

- a) la quantità di fertilizzanti organici e ammendanti utilizzati;
- b) le date e le località in cui sono stati applicati i fertilizzanti organici e ammendanti;
- c) le date in cui gli animali da allevamento hanno avuto accesso al pascolo o in cui sono stati raccolti i prodotti destinati all'alimentazione animale.

*Articolo 8***Immissione sul mercato, esportazione e transito**

L'immissione sul mercato, l'esportazione e il transito di fertilizzanti organici e ammendanti è sottoposta a quanto previsto alla parte I e II dell'allegato.

*Articolo 9***Controlli**

1. L'autorità competente prende le misure necessarie per assicurare il rispetto delle disposizioni del presente regolamento.
2. L'autorità competente effettua controlli periodici delle superfici su cui vengono applicati fertilizzanti organici e ammendanti e che sono accessibili agli animali da allevamento.
3. L'autorità competente adotta immediatamente opportuni provvedimenti nel caso di mancato rispetto del presente regolamento.

*Articolo 10***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento si applica a decorrere dal 1° aprile 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° febbraio 2006.

Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione

ALLEGATO

CONDIZIONI DI UTILIZZO DI FERTILIZZANTI ORGANICI E AMMENDANTI**I. Controllo degli agenti patogeni**

I produttori di fertilizzanti organici e ammendanti devono assicurare che la decontaminazione degli agenti patogeni sia effettuata prima del loro utilizzo in conformità:

- del capitolo I.D.10 dell'allegato VII del regolamento (CE) n. 1774/2002 nel caso di proteine animali trasformate o prodotti trasformati derivati da materiale di categoria 2,
- del capitolo II dell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1774/2002 nel caso di residui di biogas e compost.

II. Imballaggio e etichettatura

1. Dopo l'elaborazione e/o la trasformazione in conformità dell'articolo 5, paragrafo 2, o dell'articolo 6, paragrafo 2, secondo il caso, del regolamento (CE) n. 1774/2002, i fertilizzanti organici e gli ammendanti vanno adeguatamente conservati e trasportati nel loro imballaggio.
2. L'imballaggio va contrassegnato chiaramente e in modo leggibile con il nome e l'indirizzo del fabbricante e deve portare la dicitura «fertilizzanti organici e ammendanti/gli animali da allevamento non devono avere accesso alla superficie per almeno 21 giorni dopo l'applicazione».

III. Trasporto

1. L'autorità competente può decidere di applicare o no il punto II, paragrafi 1 e 2, ai fertilizzanti organici e agli ammendanti che sono trasportati e/o utilizzati nello stesso Stato membro o trasportati e/o utilizzati in un altro Stato membro dove sussista un accordo reciproco a tale scopo, sempre che la decisione non presenti un rischio per la salute pubblica o animale.
2. Il documento commerciale che accompagna i fertilizzanti organici e gli ammendanti deve portare la dicitura «fertilizzanti organici e ammendanti/gli animali da allevamento non devono avere accesso alla superficie per almeno 21 giorni dopo l'applicazione».
3. Un documento commerciale non è richiesto se i fertilizzanti organici e gli ammendanti sono forniti dai dettaglianti agli utenti finali che non siano gli operatori commerciali.

IV. Restrizioni speciali di pascolo

1. L'autorità competente può prendere le misure necessarie per assicurare che gli animali da allevamento non abbiano accesso alle superfici su cui sono stati utilizzati fertilizzanti organici e ammendanti prima che siano passati 21 giorni dall'ultimo utilizzo.
 2. Dopo 21 giorni dalla data dell'ultimo utilizzo di fertilizzanti organici e ammendanti, il pascolo può essere permesso e l'erba o le altre colture erbacee usate come mangime per gli animali da allevamento può essere tagliata, sempre che l'autorità competente non ritenga che ci possa essere un rischio per la salute pubblica o animale.
 3. L'autorità competente può fissare un periodo più lungo di quello indicato al punto 2 durante il quale è proibito il pascolo per motivi di salute pubblica o animale.
 4. L'autorità competente assicura che i codici di buone pratiche agricole siano messi a disposizione di coloro che utilizzano fertilizzanti organici e ammendanti, tenendo conto delle condizioni locali.
-

REGOLAMENTO (CE) N. 182/2006 DELLA COMMISSIONE

del 1° febbraio 2006

per quanto riguarda il rilascio di titoli d'importazione per lo zucchero di canna nel quadro di alcuni contingenti tariffari e accordi preferenziali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1159/2003 della Commissione, del 30 giugno 2003, che stabilisce, per le campagne di commercializzazione 2003/2004, 2004/2005 e 2005/2006, le modalità di applicazione per l'importazione di zucchero di canna nell'ambito di taluni contingenti tariffari e accordi preferenziali, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1464/95 e (CE) n. 779/96 ⁽³⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1159/2003 prevede le modalità relative alla determinazione degli obblighi di consegna a dazio zero dei prodotti del codice NC 1701, espresso in equivalente di zucchero bianco, per le importazioni originarie dei paesi firmatari del protocollo ACP e dell'accordo India.
- (2) L'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1159/2003 prevede le modalità relative alla determinazione dei contingenti tariffari a dazio zero dei prodotti del codice NC 1701 11 10, espresso in equivalente di zucchero bianco, per le importazioni originarie dei paesi firmatari del protocollo ACP e dell'accordo India.
- (3) L'articolo 22 del regolamento (CE) n. 1159/2003 apre contingenti tariffari, a un dazio di 98 EUR per tonnellata,

dei prodotti del codice NC 1701 11 10, per le importazioni originarie del Brasile, di Cuba e di altri paesi terzi.

- (4) Nella settimana dal 23 al 27 gennaio 2006, sono state presentate alle autorità competenti ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1159/2003, domande di rilascio di titoli d'importazione per un quantitativo totale che supera il quantitativo dell'obbligo di consegna per un paese interessato, fissato ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1159/2003 per lo zucchero preferenziale ACP-India.
- (5) Nella settimana dal 23 al 27 gennaio 2006 sono state presentate alle autorità competenti ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1159/2003, domande di rilascio di titoli d'importazione per un quantitativo totale che supera il contingente di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1159/2003 per lo zucchero preferenziale speciale.
- (6) La Commissione deve pertanto fissare un coefficiente di riduzione che permetta il rilascio dei titoli proporzionalmente alla quantità disponibile e indicare che il limite in questione è stato raggiunto,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titoli d'importazione presentate dal 23 al 27 gennaio 2006, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1159/2003, sono soddisfatte nel limite dei quantitativi indicati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 2 febbraio 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° febbraio 2006.

Per la Commissione

J. L. DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

⁽¹⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 987/2005 della Commissione (GU L 167 del 29.6.2005, pag. 12).

⁽²⁾ GU L 146 del 20.6.1996, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 162 dell'1.7.2003, pag. 25. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 568/2005 (GU L 97 del 15.4.2005, pag. 9).

ALLEGATO

Zucchero preferenziale ACP-INDIA
Titolo II del regolamento (CE) n. 1159/2003
Campagna 2005/2006

Paesi	Percentuale dei quantitativi richiesti da consegnare per la settimana dal 23.1.2006-27.1.2006	Limite
Barbados	100	
Belize	100	
Congo	0	Raggiunto
Figi	100	
Guiana	100	
India	92,9965	Raggiunto
Costa d'Avorio	100	
Giamaica	100	
Kenya	100	
Madagascar	100	
Malawi	100	
Maurizio	100	
Mozambico	0	Raggiunto
S. Cristoforo e Nevis	100	
Swaziland	100	
Tanzania	0	Raggiunto
Trinidad e Tobago	100	
Zambia	100	
Zimbabwe	0	Raggiunto

Zucchero preferenziale speciale
Titolo III del regolamento (CE) n. 1159/2003
Campagna 2005/2006

Paesi	Percentuale dei quantitativi richiesti da consegnare per la settimana dal 23.1.2006-27.1.2006	Limite
India	100	Raggiunto
ACP	0	Raggiunto

Zucchero concessioni CXL
Titolo IV del regolamento (CE) n. 1159/2003
Campagna 2005/2006

Paesi	Percentuale dei quantitativi richiesti da consegnare per la settimana dal 23.1.2006-27.1.2006	Limite
Brasile	0	Raggiunto
Cuba	100	
Altri paesi terzi	0	Raggiunto

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 23 gennaio 2006

che modifica la decisione 90/424/CEE relativa a talune spese nel settore veterinario

(2006/53/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

(1) L'influenza aviaria, in passato denominata «peste avicola», è una malattia infettiva dei volatili molto grave, che comporta rischi molto seri per la salute degli animali. Il virus dell'influenza di origine aviaria può anche rappresentare a determinate condizioni un rischio per la salute umana.

(2) La decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario ⁽³⁾, prevede la possibilità di un contributo finanziario della Comunità agli Stati membri per l'eradicazione di talune malattie degli animali. Detta decisione prevede la possibilità di concedere tale contributo per l'eradicazione dell'influenza aviaria causata da ceppi di virus detti «altamente patogeni».

(3) Durante le recenti epidemie di influenza aviaria focolai della malattia causati da virus a bassa patogenicità successivamente mutati in virus ad alta patogenicità hanno avuto conseguenze devastanti e hanno comportato rischi per la salute pubblica. Una volta avvenuta la mutazione, diventa estremamente difficile contrastare il virus. La direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria ⁽⁴⁾, stabilisce misure obbligatorie di sorveglianza e di lotta anche nei confronti di virus a bassa patogenicità, al fine di evitare l'insorgere di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità.

(4) Tenendo conto dell'adozione della direttiva 2005/94/CE, è opportuno modificare la decisione 90/424/CEE per rendere possibile la concessione di aiuti finanziari comunitari anche per le misure di eradicazione attuate dagli Stati membri per combattere i ceppi di virus a bassa patogenicità dell'influenza aviaria che possono mutare in virus ad alta patogenicità,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 90/424/CEE è modificata come segue:

1) L'articolo 3 è modificato come segue:

a) nel paragrafo 1 il sesto trattino è soppresso;

b) nel paragrafo 2 il primo trattino è sostituito dal seguente:

«— l'abbattimento degli animali delle specie sensibili, colpiti o contaminati o sospetti di essere colpiti o contaminati e la loro distruzione;»

⁽¹⁾ Parere espresso il 1° dicembre 2005 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ Parere espresso il 28 settembre 2005 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19. Decisione modificata da ultimo dalla direttiva 2003/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 325 del 12.12.2003, pag. 31).

⁽⁴⁾ GU L 10 del 14.1.2006, pag. 16.

c) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. Se, a causa dell'evoluzione della situazione nella Comunità, dovesse risultare opportuno continuare l'azione di cui al paragrafo 2 e all'articolo 3 bis, può essere adottata, secondo la procedura di cui all'articolo 41, una nuova decisione relativa al contributo finanziario della Comunità, che potrà essere superiore al 50 % previsto al paragrafo 5, primo trattino. Al momento dell'adozione della suddetta decisione, possono essere adottate tutte le misure necessarie che lo Stato membro interessato deve applicare per assicurare il successo dell'azione e, in particolare, misure diverse da quelle citate al paragrafo 2.»

2) È inserito l'articolo seguente:

«Articolo 3 bis

1. Il presente articolo e l'articolo 3, paragrafi 3 e 4, si applicano nel caso in cui l'influenza aviaria si manifesti nel territorio di uno Stato membro.

2. Lo Stato membro interessato ottiene un contributo finanziario della Comunità per l'eradicazione dell'influenza aviaria se sono state applicate in modo completo ed efficace, in ottemperanza della legislazione comunitaria in materia, le misure minime di lotta previste dalla direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria (*) e se, nel caso della soppressione di animali di specie sensibili colpiti o contaminati o che si suppone che siano stati colpiti o contaminati, i proprietari del bestiame sono stati indennizzati in modo rapido ed adeguato.

3. Il contributo finanziario della Comunità ripartito, se del caso, in più quote, ammonta:

— al 50 % delle spese sostenute dallo Stato membro per l'indennizzo dei proprietari per i costi di abbattimento del pollame o di altri volatili tenuti in cattività,

— al 50 % delle spese sostenute dallo Stato membro per la distruzione degli animali e dei loro prodotti, pulizia e disinfezione dell'azienda e del materiale, distruzione degli alimenti contaminati e distruzione dei materiali contaminati, qualora questi non possano essere disinfettati,

— nel caso in cui la vaccinazione di emergenza sia stata decisa a norma dell'articolo 54 della direttiva 2005/94/CE, al 100 % delle spese per la fornitura del vaccino e al 50 % delle spese per l'esecuzione della vaccinazione stessa.

(*) GU L 10 del 14.1.2006, pag. 16.»

3) Nell'articolo 6, paragrafo 1, nell'articolo 7, paragrafo 1, e nell'articolo 8, paragrafo 1, è inserito, dopo il riferimento «all'articolo 3, paragrafo 1», il riferimento «all'articolo 3 bis, paragrafo 1.»

4) Nell'allegato, al gruppo 1 è aggiunto il seguente trattino:

«— influenza aviaria.»

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 23 gennaio 2006.

Per il Consiglio
Il presidente
J. PRÖLL